

FNC-PAT: Fondo Nuovo Credito Patrimonio PMI

FAQ

- 1) Si chiede conferma del fatto che la delibera di aumento capitale sociale da allegare alla domanda di agevolazione per l'accesso alla misura abbia come contenuto l'impegno all'aumento del capitale sociale e che pertanto non sia necessario l'intervento del notaio nella prima fase di richiesta ma sia sufficiente un verbale di assemblea ordinaria (ove previsto) o autodichiarazione nel caso di ditte individuali.

In considerazione che l'Avviso non esplicita la tipologia di delibera di aumento di capitale sociale, e in linea col rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, è consentito presentare in fase di domanda di contributo da parte dell'impresa la delibera di assemblea ordinaria contenente l'impegno a sottoscrivere l'aumento di capitale in questione; tuttavia, in considerazione di quanto previsto al paragrafo 3.1 dell'Avviso (L'aumento di capitale rappresenta il prerequisito per l'accesso al Fondo. La documentazione attestante l'avvenuta (eventuale) trasformazione, l'avvenuto aumento e versamento del capitale sociale deve essere trasmessa entro i 60 giorni dalla delibera di approvazione del soggetto gestore.), entro il termine di cui al citato paragrafo l'assemblea dei soci deve approvare la delibera straordinaria di aumento di capitale sociale, in cui si ritiene necessario l'intervento del notaio, in quanto si tratta di una modifica rientrante tra quelle previste dall'art. 2480 del Codice Civile ("Le modificazioni dell'atto costitutivo (tra cui gli aumenti di capitale, come da art. 2481 del Codice Civile) sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.").

A riguardo è opportuno precisare che, in considerazione del principio di base per cui "L'aumento di capitale rappresenta il prerequisito per l'accesso al Fondo", le due delibere (ordinaria e straordinaria) devono necessariamente risultare coerenti tra loro, in particolar modo per l'importo dell'aumento di capitale: se intervenisse una qualsiasi variazione di importo successivamente all'erogazione del prestito bancario sottostante, la domanda di agevolazione non risulterebbe più ammissibile, in quanto violerebbe il rispetto delle percentuali dello Strumento Finanziario di cui al paragrafo 3.2.1 dell'Avviso, oltre il rispetto delle modalità di calcolo del contributo in c/investimenti di cui al paragrafo 3.2.3 dell'Avviso.

- 2) Si chiede se le associazioni sportive dilettantistiche, costituite senza scopo di lucro, sottoforma di SRL, iscritte alla camera di Commercio, possano beneficiare dell'agevolazione di cui alla misura FNC-PAT.

Sì, tale casistica rientra tra i soggetti ammissibili, in quanto la definizione comunitaria di impresa, di cui al Reg. UE n. 651/2014 esula dalla forma giuridica, a patto di esercitare attività economica.

- 3) Si chiede se le società immobiliari possano beneficiare dell'agevolazione di cui alla misura FNC-PAT in relazione ad investimenti funzionali alla propria operatività (acquisto arredo, attrezzature, opere murarie) svolta nel domicilio della sede legale e se tali investimenti possano risultare agevolabili anche se realizzati su immobili di proprietà della stessa concessi in locazione.

No, tali operazioni non risultano ammissibili, in quanto non comprese nelle casistiche di cui alla lettera a) paragrafo 3.1 del Bando; le opere murarie sarebbero ammissibili ma nei limiti di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo.

- 4) Si chiede conferma che l'acquisto di un immobile non rientri tra le spese ammissibili.

Sì, tale categoria non è inclusa tra quelle previste al paragrafo 3.1 del Bando

- 5) Si chiede se la categoria dei gestori di stabilimenti balneari, in relazione agli investimenti realizzati su arenile demaniale, alla luce della Direttiva Bolkestein, possano essere soggetti agevolabili dalla misura FNC-PAT. In aggiunta, nel caso in cui gli investimenti fossero realizzati su un'area detenuta a titolo di proprietà/locazione adiacente all'area demaniale (chiosco,...) i medesimi soggetti potrebbero beneficiare dell'agevolazione FNC-PAT?

Salvo che la Direttiva Bolkestein preveda eccezioni in tema di contributi alle imprese, ai sensi del paragrafo 14.3 del Regolamento del Fondo (approvato dal Soggetto Gestore per FNC-PATRIMONIO PMI), tali casistiche sono ammissibili nella misura che venga rispettato il principio di stabilità delle operazioni, che prevede inter alia il divieto di modifiche entro 3 anni dal pagamento finale all'impresa del contributo pubblico (ovvero l'impresa deve poter disporre continuativamente entro tale termine del bene oggetto di investimento)

- 6) L'acquisto di un automezzo da parte di un'impresa di trasporti, può essere considerata una spesa ammissibile, riconducibile alla categoria "Attrezzature"?

~~Risposta iniziale nr. 6 delle FAQ del 18 Aprile 2025~~

~~No, tali operazioni non risultano ammissibili, in quanto non comprese nelle casistiche di cui alla lettera a) paragrafo 3.1 dell'Avviso.~~

Risposta rettificata in data 5 maggio 2025

Tale casistica può essere considerata una spesa ammissibile a condizione che tale acquisto venga classificato contabilmente come investimento (ad esempio nelle immobilizzazioni materiali per le imprese in contabilità ordinaria) e che esso sia incontrovertibilmente legato agli obiettivi produttivi dell'impresa, ovvero in questo caso per il trasporto di merci con mezzi come ad esempio, autocarri o trattori stradali secondo la definizione fornita dall'art- 52 del Codice della Strada.

- 7) Si pone il caso di una ditta individuale o società di persone che ha effettuato un conferimento/trasformazione in società di capitali nel corso del 2024. Tra i requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso alla Linea B è previsto che l'impresa richiedente al momento della domanda sia attiva da oltre 36 mesi e in possesso di almeno due bilanci chiusi e depositati. Nel caso descritto, l'impresa richiedente, come società di capitali, potrebbe presentare un solo bilancio chiuso e depositato mentre avrebbe a disposizione i bilanci chiusi come ditta individuale/società di persone. Nel caso prospettato, l'impresa richiedente, oggi nella forma di società di capitali, può fare domanda di accesso alla Linea B)?

La durata minima di attività prevista dal paragrafo 2.1 dell'Avviso deve intendersi come continuità operativa della stessa; pertanto, l'impresa in questione rientra nel caso della linea B qualora dimostri che la stessa ha operato ininterrottamente per almeno 36 mesi, senza soluzione di continuità nel passaggio tra la ditta individuale/società di persone e l'attuale società di capitali, e disponendo di almeno due bilanci (continuativi) chiusi tra le due imprese.

- 8) Come da normativa, l'aumento di capitale deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di delibera di approvazione del Soggetto Gestore. Si chiede se l'aumento possa essere effettuato nel periodo che intercorre tra la data di richiesta di accesso all'agevolazione del Fondo in oggetto e la data di comunicazione di delibera di approvazione del Soggetto Gestore oppure sia necessario attendere la comunicazione del Soggetto Gestore per procedere all'aumento di capitale.

Tale termine costituisce un limite temporale massimo, per cui l'aumento di capitale può anche essere sottoscritto e versato antecedentemente al termine stesso.

9) Visto l'Art. 7.1: Nel rispetto del principio di cui all'art. 58, paragrafo 2 del Reg (UE) 2021/1060:

- La decisione dell'investimento corrisponde alla data di comunicazione di delibera di approvazione del Soggetto Gestore;
- Il finanziamento sottostante allo Strumento Finanziario copre solamente la quota di spesa dell'intervento previsto (o una parte di questo) non ancora pagata dal destinatario finale, né con risorse proprie, né con altre agevolazioni pubbliche, dalla data di comunicazione di delibera di approvazione del Soggetto Gestore.

Si chiede se sia ammissibile il pagamento di canoni di concessione relativi a contratti di licenza per l'utilizzo di software pagati successivamente alla data di comunicazione di delibera di approvazione del Soggetto Gestore. È possibile ricomprendere anche i canoni fatturati e non pagati alla data di comunicazione di delibera di approvazione del Soggetto Gestore?

Tale tipologia di spesa è ammissibile solo qualora l'impresa opti per un'agevolazione in regime de minimis e il contratto di licenza non sia stato sottoscritto antecedentemente al 01/01/2021. Per quanto concerne i canoni fatturati e non pagati, sono ammissibili solo qualora non sia stato superato il termine per il relativo pagamento.

10) Nel caso di imprese svolgenti l'attività di esercizio di stabilimento balneare, le opere relative all'ampliamento dello stesso quali tettoie, vetrate, infissi e relativi impianti sono da considerare nella voce a) attivi materiali o nella voce d) opere murarie

Tali spese devono essere considerate come opere murarie (paragrafo 3.1.d dell'Avviso).

11) Si chiede un chiarimento in merito alla FAQ nr 3 sulle società immobiliari:

Non sono ammessi né investimenti effettuati presso la sede legale, né sugli immobili di proprietà oggetto dell'attività e concessi in locazione, oppure sono ammessi solamente in quelli in locazione?

Data la seconda parte della risposta, sembrerebbe aperta la possibilità di interventi sugli immobili concessi in locazione e che costituiscono oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa.

In particolare chiedo: in tali immobili concessi in locazione, possono essere effettuati investimenti in impianti specifici e attrezzature + opere murarie nel limite del 20%? Ad esempio l'installazione di un impianto fotovoltaico di € 100.000 + opere murarie per € 20.000?

Questi investimenti di fatto sono strategici e favoriscano la crescita e la competitività dell'impresa immobiliare.

In considerazione che l'agevolazione regionale è prevista per un programma di "investimenti strategici che favoriscano la crescita e la competitività delle imprese", gli investimenti descritti al paragrafo 3.1 del Bando regionale sono ammissibili nella sede legale dell'impresa solo se in essa venga effettuata realmente l'attività di impresa, con personale ivi presente e dedicato ad essa: a titolo esemplificativo, non è ammissibile l'investimento effettuato sull'immobile della sede legale qualora quest'ultima coincida con la residenza di una persona fisica o con la sede dello studio commercialista che supporta l'impresa richiedente il contributo.

Nel rispetto delle limitazioni previste dal Bando, le spese collegate agli immobili in locazione sono invece ammissibili nel presupposto che tali spese vengano classificate contabilmente come investimento (ad esempio nelle immobilizzazioni materiali per le imprese in contabilità ordinaria) e che venga rispettato il principio della stabilità delle operazioni richiamato al paragrafo 8.3 del Bando regionale, ovvero in tale contesto l'obbligo di non alienare (prima della scadenza ivi indicata) l'immobile su cui è stato effettuato l'investimento per poter mantenere l'agevolazione regionale.

Le spese di cui al punto d) del paragrafo 3.1 del Bando, tra cui le opere murarie, sono ammissibili solo se collegate alle spese di cui ai punti a), b) e c); pertanto, poiché le spese relative all'impianto fotovoltaico rientrano nel punto e), a quest'ultime non è possibile associare le relative opere murarie.

- 12) Nel regolamento si riporta la seguente dicitura: "È ammissibile l'utilizzo per capitale circolante, fino ad un massimo del 30% del costo totale del Progetto ammissibile. Nell'ambito della quota per capitale circolante del 30%, ai fini dell'ammissibilità della spesa, può essere compresa l'IVA nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui all'articolo 64, paragrafo 1(c.iii) del Regolamento UE n. 1060/2021. Le spese relative al capitale circolante sono rendicontate con la dimostrazione da parte dell'impresa della loro riconducibilità alla realizzazione del

progetto". Se ad esempio l'azienda aumenta il capitale sociale di € 100.000, è sufficiente rendicontare un investimento il cui importo è pari ad € 77.000 di imponibile al quale aggiungere poi il 30% di capitale circolante (calcolato sui 77.000 euro) per un totale pari ad € 100.100?

Sì, è sufficiente nel presupposto che le spese di capitale circolante siano rendicontabili e siano collegabili all'investimento effettuato (ad esempio, spese per l'acquisto di un macchinario come "investimento" e spese di formazione del personale per l'utilizzo di quello specifico macchinario come "capitale circolante"). A riguardo si precisa però che il 30% va calcolato sul progetto, il quale comprende di fatto anche le spese di capitale circolante riconducibili all'investimento; pertanto, in questo caso, a fronte di un aumento di capitale di Euro 100.000,00, l'impresa deve prevedere un progetto di almeno Euro 100.000,00, di cui almeno il 70% sia riconducibile a un investimento (in senso stretto del termine) e di cui al massimo il 30% (dell'importo del progetto) sia riferibile a spese di capitale circolante afferenti all'investimento stesso.

- 13) Da regolamento Le spese relative al capitale circolante sono rendicontate con la dimostrazione da parte dell'impresa della loro riconducibilità alla realizzazione del progetto. Come viene dimostrata la riconducibilità alla realizzazione del progetto, è possibile avere esempi di documenti da produrre in sede di rendicontazione? Nel caso di specie per il personale che documento deve essere prodotto?

La riconducibilità delle spese di capitale circolante all'investimento deve consentire di dimostrare che, senza quelle spese di capitale circolante, l'investimento non potrebbe compiersi pienamente: a mero titolo di esempio, si può far riferimento al corso di formazione per l'utilizzo di un nuovo macchinario, senza il quale il personale ad esso dedicato non sarebbe in grado di utilizzare il macchinario stesso.

- 14) In riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 4.3: se la MPMI deve deliberare l'aumento di capitale sociale e versarlo entro 60gg dalla comunicazione di approvazione del contributo, si chiede conferma se tale versamento dovrà essere imputato con specifica voce "versamento in c/futuro aumento capitale", poiché tale voce risulterebbe incompatibile con l'aumento di capitale già deliberato?

Si conferma che non è necessario utilizzare tale dicitura, in quanto si tratta di un rifiuto.

- 15) Le spese effettuate per apertura di Sede Fuori Regione, ma che comportano una crescita nella Regione Marche, tramite nuove assunzioni, sono ammissibili?

Tali spese non sono ammissibili, in quanto l'art. 3.3 del Bando regionale prevede che "il programma di investimento deve essere realizzato presso la Sede operativa nel territorio della Regione Marche".

- 16) Si pone il caso di un'azienda che svolge l'attività di produzione e vendita di energie rinnovabili al GSE. L'azienda vorrebbe presentare domanda di accesso al Fondo Nuovo Credito – Sezione Patrimonio PMI e installare un nuovo impianto fotovoltaico. Si chiede se questa tipologia di investimento sia ammissibile e riconducibile alla lettera e) del paragrafo 3.1 "interventi e spese ammissibili".

Tale tipologia sarebbe ammissibile solo se l'investimento venisse effettuato su un immobile di proprietà dell'impresa.

- 17) Un'azienda di servizi (ateco 85.59.20: Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale) con sede nelle Marche, che investirà nell'apertura di più sedi nella Regione, quindi l'investimento è relativo alle opere murarie di adeguamento delle nuove sedi, PC, arredi, scaffalatura, piccola attrezzatura, ma anche relativo alle nuove assunzioni di personale dipendente, funzionali alle nuove aperture, quindi all'investimento. Ci confermate che il nuovo personale dipendente, trattandosi di società di servizi, rientra come spesa circolante riconducibile all'investimento?

Nel presupposto che le attrezzature e gli arredi siano contabilmente classificati come investimento e che quindi si possano considerare le opere murarie nel limite del 20%, come da punto d) dell'art. 5 del Regolamento del Fondo, in tale caso il costo del personale relativo alle nuove assunzioni rientra tra le spese di capitale circolante ammissibili ai fini del bando, contribuendo alla realizzazione del progetto; a riguardo, da un punto di vista temporale, si precisa che il costo di tale personale potrà essere considerato dall'inizio della realizzazione dell'investimento fino al termine dell'esercizio.

- 18) Con la presente si richiede un chiarimento in merito al finanziamento dell'IVA legata al progetto di investimenti. Assodato che l'importo dell'IVA può essere ricompresa nel 30% del "capitale circolante" legato all'investimento, cosa si intende nello specifico per "nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui all'articolo 64, paragrafo 1 (c.iii) del Regolamento UE n. 1060/2021"? Riportiamo di seguito il suddetto Art. 64:

Articolo 64 Costi non ammissibili

1. I seguenti costi non sono ammissibili al contributo dei fondi:

a) (...);

b) (...);

c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo:

i) (...);

ii) (...);

iii) gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa);

iv) (...).

Il Regolamento UE n. 2021/1060 riporta le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, da cui derivano le risorse pubblicate stanziare per la misura FNC-PATRIMONIO PMI; tra i vari articoli, il n. 64 riporta l'elenco dei costi non ammissibili, tra cui l'IVA, fatte salve le eccezioni previste dal paragrafo 1(c).

Poiché FNC-PATRIMONIO PMI è classificabile come Strumento Finanziario (ai sensi dell'art. 2(30) del Regolamento UE n. 2024/2509) in combinazione con una sovvenzione, l'IVA è di fatto ammissibile se recuperabile e/o se la parte di investimento su cui è calcolata la sovvenzione fosse inferiore a € 5 mln (IVA inclusa).

19) Si chiede se, nel caso in cui un'impresa abbia deliberato un aumento di capitale scindibile prima della pubblicazione del bando (es. per un importo pari a € 500.000), ma abbia raccolto e versato solo una parte di tale importo (es. circa € 200.000), risulti comunque possibile per la medesima impresa accedere al bando tramite la delibera di un nuovo aumento di capitale successivo alla pubblicazione, anche qualora il precedente aumento non venga interamente sottoscritto né versato nel tempo. In alternativa, si chiede se l'impresa debba:

- attendere la naturale scadenza dell'aumento deliberato e non ancora chiuso per motivi di tempo e reperimento di nuovi soci, oppure
- procedere formalmente alla revoca o modifica della precedente delibera di aumento capitale (es. riduzione all'importo effettivamente versato) per poter deliberare una nuova operazione ammissibile.

Ai fini dell'ammissibilità dell'operazione, il punto 10 dell'art. 4.3 del Regolamento, prevede che "nel caso in cui l'impresa abbia deliberato un aumento di capitale antecedentemente alla data di emanazione del Decreto di approvazione del presente Avviso, l'impresa stessa deve procedere prioritariamente a sottoscrivere e versare quanto previsto da tale delibera; solo successivamente, ai fini della richiesta di contributo regionale, potrà procedere con un'ulteriore delibera di aumento di capitale"; pertanto, in caso di un aumento scindibile del capitale, con riferimento all'art. 2481 bis del Codice Civile, poiché la delibera di aumento scindibile deve prevedere espressamente la possibilità di aumentare il capitale sociale solo per l'importo effettivamente sottoscritto entro il termine stabilito dalla decisione stessa, occorre attendere il termine di scadenza dell'aumento deliberato, per poter procedere ad un nuovo aumento che consenta di accedere alla misura regionale.

20) Si chiede se ammissibile il seguente caso:

ditta individuale che svolge doppia attività di grafica pubblicitaria in genere ed attività di vendita di indumenti personalizzati mediante applicazione e stampa di loghi, marchi e/o segni distintivi.

Al fine di dotarsi di una struttura più adeguata alle esigenze aziendali il titolare intende procedere ad una riorganizzazione dell'azienda che preveda la costituzione di una società a responsabilità limitata, mediante il conferimento del ramo azienda relativo all'attività di grafica, mentre resterebbe in capo alla ditta individuale l'attività di vendita di indumenti.

Non è possibile concedere l'agevolazione a favore della costituenda società a responsabilità limitata, in quanto non si rispetterebbe il limite minimo di 36 mesi di attività previsto dal paragrafo 2.1 dell'Avviso regionale.

21) Le spese per gli investimenti obbligatori per partecipare al bando devono essere avviate solo dopo la richiesta di agevolazione come per le Sabatini, oppure possono essere retroattivi? Se sì, di quanto al massimo?

Le spese per gli investimenti devono essere sostenute successivamente alla data di decisione dell'investimento, che corrisponde alla delibera di approvazione del soggetto gestore, come disciplinato dall'art. 7.2 del regolamento.

22) Per il bando Patrimonio una SNC che deve trasformarsi in SRL e procedere all'aumento di capitale, deve prima procedere con la trasformazione e poi con l'aumento del capitale, oppure può fare contestualmente i diversi atti dal notaio?

In considerazione che né il bando regionale, né il regolamento del fondo prevedono dei vincoli a riguardo, ad eccezione di vincoli civilistici e/o di altra natura che dovesse ravvisare il/la notaio/a preposto/a agli atti, è possibile effettuare contestualmente la trasformazione e l'aumento di capitale.

23) In caso di società cooperativa dove sono presenti dei soci sovventori, è ammissibile l'aumento di capitale sociale (sempre in denaro) da parte dei soci sovventori? Rispettando naturalmente l'obbligo dei 5 anni di mantenimento dell'aumento di capitale sociale dal momento della concessione del contributo.

In considerazione che né il bando regionale, né il regolamento del fondo prevedono dei vincoli a riguardo, si conferma l'ammissibilità dell'aumento di capitale sociale da parte dei soci sovventori nel rispetto delle disposizioni previste dal bando e dal regolamento stessi.

24) Nel caso di un'azienda di servizi (ateco 85.59.20: Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale), l'azienda andrebbe ad aprire due nuove unità locali in due tempi diversi. L'inizio dell'investimento per le due unità potrebbe essere diverso, ad esempio un'unità viene aperta ad ottobre 2025 e l'altra nel primo semestre 2026. In questo caso l'investimento prevede due step differenti, che costi del personale rientrerebbero? Che documento certificherebbe l'inizio della realizzazione dell'investimento? E' possibile avere un esempio specifico?

Nel rispetto del termine massimo di 12 mesi dalla data di comunicazione di conferma dell'agevolazione da parte del Soggetto Gestore (ai sensi dell'art. 11 del regolamento), e in linea con la FAQ n. 17, in considerazione dell'articolazione dell'investimento in più fasi, in questo specifico caso le spese del personale possono essere distinte per unità locali ed essere considerate dalla data di avvio del rapporto di lavoro (contestuale all'apertura della singola unità) fino al relativo termine di esercizio; quindi ad esempio per l'unità aperta ad Ottobre 2025 si possono considerare le spese del personale fino a Dicembre 2025, mentre per l'unità aperta nel primo semestre 2026 si possono considerare quelle sostenute fino a Dicembre 2026 o entro il suddetto termine di 12 mesi se antecedente a Dicembre 2026.

Per quanto concerne l'inizio della realizzazione dell'investimento, occorre considerare tutte le spese sostenute successivamente alla data di decisione dell'investimento, che corrisponde alla delibera di approvazione del soggetto gestore, come disciplinato dall'art. 7.2 del regolamento.

25) Si richiede se l'acquisto di attrezzatura, nello specifico un escavatore, da parte di una società immobiliare, (cod. ateco 68.20.0 - Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione) sia ammissibile al bando in oggetto in considerazione del fatto che l'investimento renderebbe rendere più competitiva l'impresa diminuendone i costi afferenti all'attuale esternalizzazione di tale servizio. Si precisa che per la natura dell'oggetto dell'investimento, non è possibile che questo sia associato alla sola sede legale, dato il futuro utilizzo su tutti gli immobili in gestione dall'impresa.

Nel presupposto che tale acquisto si configuri contabilmente come investimento (ad esempio, con allocazione del bene tra le immobilizzazioni materiali per le imprese in contabilità ordinaria), esso è ammissibile qualora gli immobili su cui verrebbe utilizzato si trovino nel territorio regionale delle Marche, al fine di rispettare la condizione posta dall'art. 3.3 del Bando regionale, ovvero che "il programma di investimento deve essere realizzato presso la Sede operativa nel territorio della Regione Marche".

26) Per quanto riguarda la FAQ n.25, siamo a chiedere se gli immobili su cui verrà utilizzata l'attrezzatura oggetto dell'investimento connesso alla domanda di agevolazione debbano risultare censiti in visura come sedi operative.

Qualora non fossero presenti al momento della domanda, si applica il termine dei 60 giorni come indicato all'art.2.1 sub 6 del Bando.

Si conferma che gli immobili in questione devono risultare nelle disponibilità dell'impresa, tuttavia, in considerazione della peculiarità di questa tipologia di attività economica (di fatto gli immobili vengono alle volte utilizzati effettivamente da altri soggetti), non necessariamente l'immobile deve essere censito come sede operativa in visura. Di conseguenza in questo specifico caso non è necessario applicare il termine di cui all'art. 2.1 sub 6 del Bando.

27) Un giardiniere che si occupa della cura e manutenzione del paesaggio, può accedere all'agevolazione in relazione all'acquisto di attrezzatura funzionale alla propria attività che verrà utilizzata presso una clientela variegata?

Si conferma l'accesso all'agevolazione per tale impresa, nel presupposto che tale acquisto si configuri contabilmente come investimento (ad esempio, con allocazione del bene tra le immobilizzazioni materiali per le imprese in contabilità ordinaria) e che la clientela si trovi nel territorio regionale delle Marche, al fine di rispettare la condizione posta dall'art. 3.3 del Bando regionale, ovvero che "il programma di investimento deve essere realizzato presso la Sede operativa nel territorio della Regione Marche".

28) Si chiede un fac – simile di Delibera da utilizzare per il caso di trasformazione da Società di Persone a Società di Capitale. Inoltre si chiede se la delibera di incremento di Capitale Sociale di ALMENO 25mila euro per accedere alla Bando Patrimonializzazione sia già comprensivo dei 10mila euro di Capitale Sociale obbligatorio per le SRL.

Si ritiene non necessario utilizzare uno specifico fac-simile di delibera, in quanto si tratta di un documento da redigere sotto la responsabilità di un/a notaio/a.

In considerazione che la trasformazione in questione avviene per rispettare quanto previsto dal Bando regionale, l'aumento di capitale sociale di almeno € 25.000,00 può inglobare l'obbligo civilistico in capo alle SRL di disporre di un capitale sociale di almeno € 10.000,00; allo scopo si precisa che l'aumento di capitale sociale necessario ai fini del bando regionale deve essere quantificato come importo incrementale rispetto al valore determinato ai sensi dell'art. 2500ter del Codice Civile, ovvero "(...) il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da

relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343 ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465”.

29) Si pone il caso di una ditta individuale che fa richiesta di accesso al fondo FNC-PAT LINEA A) che intende trasformarsi in Srl attraverso conferimento della ditta individuale: il finanziamento deve necessariamente essere erogato alla ditta individuale oppure può essere erogato alla SRL già trasformata, considerando che alla FAQ nr 8 si esplicita che è previsto solo un limite temporale massimo per cui l'aumento di capitale può essere sottoscritto e versato antecedentemente ad esso.

Non è previsto un obbligo specifico di erogazione del finanziamento a una delle due imprese.

Aggiornate al 10/06/2025